

## Cassazione Civile : (risarcimento agli specializzandi 83/91: i parametri di riferimento per il calcolo)

---

### **Il fatto**

Nel marzo del 2002 un gruppo di medici che avevano seguito corsi di specializzazione anteriormente all'anno accademico 1991/1992, intraprendevano un giudizio davanti al tribunale di Roma assumendo che, in ragione della tardiva e inadeguata trasposizione nell'ordinamento italiano di alcune direttive comunitarie, non avevano potuto beneficiare, durante il periodo di frequenza dei corsi, della remunerazione prevista da esse in favore dei medici specializzati, ed erano rimasti privi degli altri vantaggi riconosciuti. Chiedevano in conseguenza la condanna delle amministrazioni chiamate in giudizio al pagamento, a titolo di responsabilità contrattuale e, se del caso, a titolo di ingiustificato arricchimento, della remunerazione per come prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, che aveva tardivamente attuato le direttive, nonché in ogni caso al risarcimento del danno.

### **Profili di diritto**

La vicenda è giunta al vaglio della Corte di Cassazione la quale, relativamente ai parametri di riferimento per la definizione del risarcimento del danno ha evidenziato che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore - dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

---

**Cassazione Civile - Sez. III; Sent. N. 3279 del 12.02.2013**